

N. 00470/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2013, proposto da:
Global Circus S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo, Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso
Gualtiero Pittalis in Bologna, via S.Vitale 55;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Giulia Carestia, Antonella Trentini, con domicilio eletto presso
Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Maggiore 6; Responsabile U.O. Somministr. Manifestazioni
Artigianato e Ricettive;

per l'annullamento

della nota P.G. 296425 del 19.11.2013 del Comune di Bologna nella parte in cui vieta, nel territorio comunale, l'uso e
l'attendamento all'interno della struttura circense, di una serie di animali elencati nell'articolo 16 del Regolamento
comunale di tutela della fauna urbana O.d.g. n.90 del 17.04.2009, P.g.n. 59589/2009, disponendo, altresì, che il mancato
rispetto della norma medesima comporta il diniego della concessione di suolo pubblico per l'istallazione delle strutture
inerenti all'attività;

di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso tra i quali l'art. 16 del Regolamento suddetto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Sono impugnati: la nota del Comune di Bologna nella parte in cui si vieta nel territorio comunale l'uso e l'attendamento all'interno della struttura circense di una serie di animali elencati all'art. 16 del relativo Regolamento comunale ed inoltre la predetta disposizione regolamentare. Viene inoltre proposta un'azione di accertamento del diritto al risarcimento del danno connesso all'illegittimità del provvedimento.

Vanno anzitutto disattese le eccezioni d'inammissibilità del ricorso sollevate dall'Amministrazione resistente considerato che la società ricorrente rappresenta strutture circensi, sia senza animali: "Ali Digitali Circus Musical", sia con animali: "Circo di Mosca", quest'ultimo subentrato per rinuncia del primo e che in ogni caso l'interessata, anche nell'eventuale assenza parziale di requisiti, vanta una posizione qualificata di natura strumentale rispetto alla determinazione di diniego applicativa del regolamento comunale. Inoltre l'interesse ad impugnare è sorto successivamente con la rinuncia delle strutture circensi prime classificate e dunque il ricorso in relazione alla nota del 19.11.2013 e con riferimento alla posizione del "Circo di Mosca" non può considerarsi tardivo.

Ciò premesso nel merito il Collegio osserva che il ricorso merita accoglimento risultando fondate la censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 337/1868 di cui al primo motivo.

La predetta normativa regolante l'intera materia dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti all'art.1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l'obbligo per le amministrazioni comunali di individuare adeguati spazi, nell'ambito dei loro territori, per l'installazione degli impianti per l'esibizione degli spettacoli circensi.

Quanto alla questione controversa si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto d'impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato con la disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi.

Con riferimento al potere dell'Ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d'igiene e di sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, condotte peraltro penalmente sanzionate, non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso di numerose e diverse specie di animali negli spettacoli suindicati,

Dall'accoglimento del ricorso deriva l'annullamento degli atti impugnati.

Quanto alla domanda risarcitoria essa deve essere respinta non risultando comprovati i suoi elementi costitutivi della sussistenza di un danno e del nesso di causalità esistente tra quest'ultimo e i provvedimenti illegittimi assunti dall'Amministrazione.

Le spese, tenuto conto della peculiarità delle questioni e dello sviluppo della vicenda possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Sergio Fina, Consigliere, Estensore

Umberto Giovannini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **06/05/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)